

Roma, 21 novembre 2008

Circolare n. 190/2008

Oggetto: Autotrasporto – Nuovo regime tariffario - Costi medi chilometrici del gasolio del mese di ottobre 2008.

Come previsto nell'intesa sull'autotrasporto del 13 novembre scorso tra Governo e Associazioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato sul proprio sito internet (www.trasporti.gov.it) i costi medi chilometrici del gasolio e le relative quote percentuali di costo d'esercizio per tre classi di veicoli (veicoli di peso superiore a 20 tonn, veicoli di peso pari a 11,5 tonn e veicoli di peso pari a 3,5 tonn) elaborandoli dai dati resi disponibili dagli organismi di settore.

VEICOLI OLTRE 20 TONN		VEICOLI 11,5 T		VEICOLI 3,5 T.	
costo medio chilometrico carburante	Incidenza %	costo medio chilometrico carburante	Incidenza %	costo medio chilometrico carburante	Incidenza %
0,366	31	0,219	20	0,116	11

In base all'accordo politico, nelle more della costituzione dell'Osservatorio, quei dati costituiscono, seppure in via indicativa e provvisoria, il riferimento per l'applicazione del nuovo regime tariffario disciplinato dall'articolo 83 bis della legge 133/2008.

Pertanto nei contratti scritti va ora evidenziata la parte di corrispettivo corrispondente al costo del carburante. Tale importo deve essere pari al costo medio chilometrico indicato dal Ministero moltiplicato per il numero di chilometri relativi alla prestazione indicata nei contratti. Nei contratti di durata (prestazioni di trasporto superiori a 30 giorni) quell'importo deve essere adeguato qualora il prezzo del gasolio subisca variazioni superiori al 2% rispetto al valore preso a riferimento alla stipula del contratto.

Nel caso di mancanza di contratto scritto l'ammontare del costo del gasolio deve essere necessariamente indicato dal vettore nelle fatture. Ai sensi dell'articolo 83 bis, com'è noto, il vettore potrà chiedere tramite decreti ingiuntivi e nel termine di prescrizione di cinque anni le differenze tariffarie desumibili dal costo chilometrico medio del gasolio e dalla relativa percentuale di costo d'esercizio. Ad esempio, nel caso dei veicoli superiori a 20 tonnellate, essendo stato determinato un costo medio chilometrico di 0,366 euro e un'incidenza del 31%, scaturisce una tariffa minima di 1,18 euro a chilometro.

Per scongiurare il rischio di vertenze tariffarie è dunque opportuno ricorrere ai contratti scritti, anche alla luce del principio di libertà contrattuale dei contratti scritti ribadito al punto 2 lettera a) della citata intesa del 13 novembre. Coerentemente a quel principio il Senato, in sede di conversione del decreto legge n.162/2008, ha abrogato la disposizione della legge 133 che richiama il termine di prescrizione annuale ex articolo 2951 del Codice Civile per le azioni dei vettori nel caso di contratti scritti. L'intervento è apprezzabile perché la disposizione abrogata si prestava solo a pericolose interpretazioni sulle rivalse tariffarie, mentre è pacifico che in assenza di diverse disposizioni la prescrizione rimane quella annuale prevista dal Codice Civile.

E' ora auspicabile che la diversa disciplina dei contratti scritti e dei contratti verbali sia ancor meglio definita per legge.

Il 25 novembre è prevista una prima riunione del tavolo aperto presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un confronto delle parti sull'applicazione delle nuove regole.

f.to dr. Piero M. Luzzati

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn.174, 168 e 156/2008
Allegati tre
D/d*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Dati relativi al costo chilometrico medio imputabile al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto terzi.

In relazione al verbale d'intesa del 13 novembre 2008 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e le associazioni dei vettori e dei committenti, si rendono noti, nella tabella che segue, in via puramente indicativa e provvisoria, e nelle more dell'entrata in funzione dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, i valori dei costi chilometrici imputabili al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto terzi, distinti per tipologia di veicolo, così come desunti dalle indicazioni riportate negli studi resi noti, ad oggi, da organismi operanti nel settore (Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori; CONFETRA).

Si espone, altresì, sempre a titolo meramente indicativo, la media risultante dai valori ad oggi disponibili.

Si precisa, inoltre, che:

- a) i dati sono riferiti al mese di ottobre 2008, pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico, utilizzando il prezzo medio del gasolio al netto dell'IVA e dello sconto di accise fruito dagli autotrasportatori, pari a 19,786 euro/1000 litri;
- b) è stata adottata la terminologia contenuta nei commi 1 e 2 dell'art. 83 bis della L. 133/2008;
- c) relativamente all'indagine effettuata dal Comitato Centrale per l'Albo degli autotrasportatori, lo stesso ha precisato che la metodologia seguita è da ritenersi scientificamente corretta, mentre le cifre relative al consumo medio di carburante sono state elaborate sulla base dei dati disponibili. Inoltre, la quota, espressa in percentuale, del costo del carburante rispetto ai costi di esercizio, tiene conto dei valori convenzionali indicati in via transitoria dal comma 10 dell'articolo 83 bis della legge 133/08;
- d) con riferimento allo schema di costi elaborato dalla CONFETRA, l'incidenza del costo del carburante sui costi di esercizio deriva da un'analisi delle diverse voci di costo delle imprese di autotrasporto, operata dalla stessa CONFETRA. Inoltre, sempre secondo la CONFETRA, i valori del prezzo del carburante tengono conto della circostanza che, per i veicoli al di sotto delle 20 tonnellate, il rifornimento avviene pressoché totalmente extrarete, mentre i veicoli di tonnellaggio più elevato si riforniscono, mediamente al 50%, negli impianti lungo la rete autostradale;
- e) la percorrenza media annua presa a riferimento per le diverse tipologie di veicoli differisce nelle due elaborazioni rese disponibili, in quanto è pari a km 100.000 per tutti i veicoli nell'indagine del Comitato Centrale, mentre ammonta a km

120.000, oppure 70.000, oppure 40.000, rispettivamente per veicoli di 44 tonn., di 11,5 tonn. e di 3,5 tonn..

Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 20 tonn. (Albo) o pari a 44 tonn. (Confetra)

Fonte di riferimento metodologico	Consumo medio di carburante per il veicolo di riferimento km/l	Prezzo medio al consumo del Gasolio €/l	Costo medio di carburante per chilometro di percorrenza €/km	Quota dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante %
Albo autotrasportatori	2,564	1,065	0,415	30
CONFETRA	3,200	1,015	0,317	32
VALORI MEDI RISULTANTI			0,366	31

Veicoli di massa complessiva pari a 11,5 tonn. (Albo e Confetra)

Fonte di riferimento metodologico	Consumo medio di carburante per il veicolo di riferimento km/l	Prezzo medio al consumo del Gasolio €/l	Costo medio di carburante per chilometro di percorrenza €/km	Quota dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante %
Albo autotrasportatori	4,500	1.065	0,237	20
CONFETRA	4,800	0,965	0,201	21
VALORI MEDI RISULTANTI			0,219	20

Veicoli di massa complessiva pari a 3,5 tonn. (Albo e Confetra)

Fonte di riferimento metodologico	Consumo medio di carburante per il veicolo di riferimento km/l	Prezzo medio al consumo del Gasolio €/l	Costo medio di carburante per chilometro di percorrenza €/km	Quota dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante %
Albo autotrasportatori	8,500	1,065	0,125	10
CONFETRA	9,000	0,965	0,107	12
VALORI MEDI RISULTANTI			0,116	11



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

VERBALE D' INTESA

Il 13 novembre 2008, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si è tenuto un incontro presieduto dal Ministro Sen. Altero Matteoli, coadiuvato dal Sottosegretario di Stato dott. Bartolomeo Giachino, con le Associazioni di categoria delle imprese di autotrasporto e le Associazioni rappresentanti la committenza.

Al termine dell'incontro, allo scopo di avviare a soluzione le problematiche urgenti connesse con l'attuazione dell'art. 83 bis della legge 133/08, si è convenuto sui seguenti punti:

- 1) Il Ministero delle infrastrutture, considerando che non è ancora operativo l'Osservatorio sulle attività di autotrasporto richiamato al comma 1 dell'art. 83 bis della legge 133/08, pubblica, sul proprio sito, i dati di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo, avvalendosi degli elementi desumibili dalle indagini di settore ad oggi disponibili.
- 2) Il tavolo di confronto attivato immediatamente presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei committenti e dei vettori prosegue i suoi lavori, sia per approfondire i metodi di valutazione dei costi, sia per verificare che il contenuto dell'art. 83 bis siano compatibili con i seguenti principi:
 - a. i contratti di trasporto scritti sono integralmente rimessi alla libera contrattazione delle parti;
 - b. i costi medi di riferimento, da utilizzare in via provvisoria ed indicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono validi esclusivamente per i contratti stipulati in forma verbale;
 - c. il sistema sanzionatorio delineato da detto articolo deve essere concentrato sui contratti verbali;
 - d. il meccanismo di regolazione dei costi deve essere conseguente sia all'aumento che alla diminuzione del prezzo del gasolio.
- 3) I risultati dei lavori del tavolo, afferenti i punti 1 e 2, dovranno essere conclusi entro due mesi dalla data del presente incontro e saranno trasferiti all'Osservatorio sulle attività di autotrasporto, non appena operativo. In caso di mancato raggiungimento di una posizione comune, il tavolo riferirà al Ministro Matteoli, per le necessarie determinazioni.

Le Associazioni degli autotrasportatori si impegnano a rimuovere lo stato di agitazione ed a non attuare alcuna forma di protesta.

Roma, 13 novembre 2008

Per le Associazioni della Committenza

Per le Associazioni degli autotrasportatori

Il Ministro

Il Ministro si impegna a presentare un emendamento al ddl di conversione del d. legge 162/08, volto a sopprimere l'ultimo periodo del comma 8 dell'art. 83 bis.

Atto Senato n. 1152

XVI Legislatura

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997"

Proposta di modifica n. 2.0.101 al DDL n. 1152

2.0.101

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112)

1. All'articolo 83-bis, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile" sono soppresse».